


ZONA SOCIALE 6

Valnerina

Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate



Comuni di Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

INDICE

Normativa di riferimento

Preambolo

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Oggetto del Regolamento

Art. 2 -Destinatari delle prestazioni

Art.3 - Diritti dell'interessato

Art. 4 - Obbligati per legge

CAPO II- MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 5 -Accesso alle prestazioni sociali agevolate

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 7 - Istruttoria

Art. 8 - Valutazione dello stato di bisogno

Art. 9 - Determinazione della situazione economica

Art. 10 - Variazioni della situazione economica

Art. 11 - Prestazioni in deroga ai criteri generali

Art. 12 - Controlli e verifiche

CAPO III- PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

A) SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 13 - Definizione sostegno economico

Art. 14 - Prestazioni di sostegno economico diretto

Art. 15 - Indigenti di passaggio

Art. 16 - Prestazioni di sostegno economico indiretto

B) ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 17- Definizione assistenza domiciliare

Art. 18- Servizio Assistenza Domiciliareo S.A.D.

Art. 19- Assistenza Domiciliare Tutelare o ADI

Art. 20- Assistenza Domiciliare Educativa minori o ADE

Art. 21- Requisiti economici

Art.22- Concorso dell'utenza al costo del servizio



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

C)INSERIMENTO ANZIANI IN SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art.23- Definizione di inserimento in servizi residenziali

Art.24- Destinatari dei servizi residenziali

Art.25 -Integrazione della retta di ricovero per anziani

Art.26- Requisiti per richiesta di accesso all'integrazione retta di ricovero

Art.27- Calcolo dell'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero

Art.28- Diritto alla quota “spese personali”

D)INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art.29- Definizione

Art.30- Destinatari

E) SUPPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI

Art.31 - Definizione

Art.32 - Destinatari

CAPO IV- ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art.33- Contributo comunale trasporto pubblico

Art.34- Benefici di cui alle leggi 448/1998, 431/1998 e 62/2000

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.35- Soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate

Art.36- Tutela dei diritti

Art.37 - Utilizzo dati personali

Art.38 - Segreto professionale e segreto d'Ufficio

Art.39- Norme integrative

Art.40-Abrogazioni

ALLEGATI

Allegato “A”: Tabelle soglie prestazioni sociali agevolate

Allegato “B”: Modello della richiesta di prestazione sociale agevolata

Allegato “C”

-A- Domanda per l'Assegno di Maternità

-B- Domanda per l'Assegno al Nucleo Familiare



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

D.lgs 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

D.P.C.M. 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 "Piano Sociale Nazionale";

Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria del 7 marzo 2017, n. 156, "Nuovo Piano Sociale Regionale";

Deliberazione nella Giunta Regionale 12.1.2005, n. 21 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14.2.2001.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159 recante il Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

Sentenze del TAR Lazio, Sezione 1, del 21.02.2015, n. 2454/2015, 2458/2015, 2459/2015, confermate dalle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 29.02.2016, n. 838, 841, 842.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

Convenzione, stipulata in data 06 aprile 2017, tra i Comuni di Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera che ha previsto il trasferimento a far data dal 01/07/2017 alla Zona Sociale stessa delle funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

PREAMBOLO

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

La finalità del presente Regolamento è pertanto quella di assicurare ai cittadini residenti nei Comuni della Zona Sociale 6-Valnerina il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale. Si ritiene, dunque, necessario stabilire soglie di accesso uniformi in tutta la Zona Sociale.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le attività che i Comuni della Zona Sociale n. 6-Valnerina esplicano in ordine alle funzioni e ai compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano negli individui stati di bisogno, disagio e di emarginazione.

Disciplina altresì i requisiti generali di accesso alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

ART. 2 DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

1. Gli interventi e le prestazioni sociali disciplinati nel presente Regolamento sono da riferirsi a:

- a) le persone residenti nei Comuni della Zona Sociale n.6;
- b) le persone inserite in strutture tutelari site in altro Comune;
- c) ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 3 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. I Servizi garantiscono all'interessato:

- la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei Servizi Sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- la tutela della riservatezza, come previsto dalla normativa vigente e nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio;
- il controllo da parte del Comune sulla qualità delle prestazioni erogate.

ART. 4 OBBLIGATI PER LEGGE

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, possono essere preliminarmente convocati, previo consenso del richiedente e ove possibile , allo scopo di poter verificare un loro coinvolgimento nel progetto nel far fronte alle esigenze di carattere economico e assistenziale avanzate dal richiedente.

2. L'esistenza di parenti obbligati ed in grado di provvedervi, esclude, di norma, la fruizione dell'intervento economico da parte del Comune di residenza del richiedente. Spetta al Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge.

3. Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati ed accertata la loro effettiva possibilità ad assistere il congiunto, il Comune si riserva la più ampia facoltà di



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

segnalare il caso all'Autorità Giudiziaria, qualora non vi provveda l'assistito stesso ed anche contro la sua volontà.

4. Gli obbligati per legge sono nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali
- 5) i generi e le nuore;
- 6) il suocero e la suocera;

5. Nell'eventualità si dovesse verificare il caso al comma 3, sarà comunque, garantita l'assistenza, fatta salva la facoltà del Comune, di rivalersi successivamente, in tutto o in parte, sui parenti obbligati, nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

CAPO II – MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

ART. 5 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate del presente Regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
- c) su segnalazione scritta da parte di altri Servizi o di cittadini sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- d) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

2. Nei casi **b)**, **c)** i Servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Art.6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate, previste dal presente Regolamento, dovrà essere presentata ai Comuni facenti parte della Zona Sociale 6, apposita istanza secondo il modello allegato alla presente (allegato B).

La domanda può essere presentata dall'interessato, dal legale rappresentante (curatore, tutore o amministratore di sostegno) o, in casi di oggettivo impedimento, da un suo familiare.

ART. 7 ISTRUTTORIA

1. L'Ufficio della Cittadinanza svolge, ai fini dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda apposita indagine e redige dettagliata relazione in ordine ai diversi bisogni richiesti dall'interessato, al fine di individuare idonee soluzioni per limitare la situazione di bisogno.

2. L'Ufficio della Cittadinanza ha facoltà di richiedere ogni utile documento ai fini dell'istruttoria e della veridicità delle dichiarazioni effettuate dal richiedente.

3. Qualora si renda necessaria una valutazione tecnico-professionale approfondita della situazione, si provvede a formulare un programma assistenziale personalizzato, attraverso gli strumenti tipici del Servizio Sociale professionale (colloqui, visite domiciliari, collaborazione con i competenti servizi territoriali), che contenga:

- a) la condivisione da parte dell'utente e/o dei suoi familiari del programma stesso;
- b) le modalità e la frequenza del servizio, l'entità degli interventi e degli operatori coinvolti;
- c) le verifiche periodiche della situazione, al fine di determinare la prosecuzione o modificazione delle prestazioni erogate.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

ART. 8 VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.

2-Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di **almeno una** delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

3. La valutazione della situazione di bisogno compete all' Assistente Sociale dell'Ufficio della Cittadinanza responsabile del caso, il quale opera le scelte nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

4. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'Assistente Sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo le linee guida indicate ai capi successivi e riguardano:

- a) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'I.S.E.E.;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g) la capacità di assumere decisioni.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente Regolamento e della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E). L'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come riportato nell'art 3 del D.P.C.M. numero 159 del 2013.

L'I.S.E.E. si differenzia in:

-ORDINARIO

-ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA

-ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORENNI

-ISEE PER PRESTAZIONI EROGATE IN AMBIENTE RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

2. Le soglie o fasce I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni e quote di contribuzione a carico degli utenti (ove previste) sono indicate, suddivise per tipologia di intervento, nelle tabelle dell'ALLEGATO A al presente Regolamento.
3. Le soglie o fasce I.S.E.E. devono essere rivalutate annualmente in base al 50% dell'indice ISTAT relativo al costo della vita al 31 gennaio rispetto all'anno precedente.
4. All'I.S.E.E. vanno sommati, riparametrandoli, eventuali redditi esenti IRPEF, a qualsiasi titolo percepiti durante l'anno solare precedente la richiesta, eccezion fatta per i contributi erogati sulla base del presente Regolamento.
5. Qualora la richiesta venga effettuata successivamente alla erogazione di contributi concessi nel corso dello stesso anno, questi ultimi saranno sommati all'I.S.E.E. nella misura del 100%.
6. Sono esclusi dall'assistenza economica disciplinata dal presente Regolamento quei cittadini di cui all'art. 2 comma 1 - a)- che, pur certificando un I.S.E.E. inferiore alle soglie previste, si trovino in età lavorativa, iscritti nelle liste dei Centri per l'impiego provinciali ed abbiano rifiutato offerte di lavoro nell'ultimo anno solare, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore.
7. Nessun componente del nucleo deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta di prestazione sociale agevolata.

ART. 10 VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Qualora al momento della richiesta di prestazione agevolata la situazione reddituale del cittadino sia variata, è facoltà del cittadino medesimo presentare **l'ISEE CORRENTE**, come previsto dal DPCM n. 159 del 2013 articolo 9 comma 1, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta per l'accesso alle prestazioni sociali del presente Regolamento.
2. Viene ritenuta rilevante la perdita o l'acquisto di attività lavorativa e aumenti o diminuzioni di emolumenti e/o entrate a qualsiasi titolo percepite.

ART 11 PRESTAZIONI IN DEROGA AI CRITERI GENERALI

1. Qualora l'I.S.E.E. dell'interessato non rientri nelle soglie previste per le singole prestazioni del presente Regolamento, in casi di particolare gravità valutati dall'Assistente Sociale dell' Ufficio della Cittadinanza, la prestazione agevolata potrà essere erogata anche in deroga a tutti i criteri stabili nel presente Regolamento con opportune motivazioni che verranno messe agli atti.
2. E' possibile, per uno stesso richiedente, erogare la prestazione in deroga per un massimo di due volte all'anno.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

ART. 12 CONTROLLI E VERIFICHE

1. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, gli Uffici Comunali possono contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
2. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, gli Uffici procedono immediatamente alla revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite.
3. Il Comune si riserva di controllare periodicamente l'evoluzione delle varie situazioni familiari e/o personali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che hanno reso possibile l'accesso ai benefici.
4. Gli stessi possono essere sospesi o revocati in qualsiasi momento qualora si verifichino eventi che modificano le condizioni iniziali.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

CAPO III- PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

A) SOSTEGNO ECONOMICO

ART. 13 DEFINIZIONE SOSTEGNO ECONOMICO

1. Per sostegno economico è da intendersi qualsiasi forma di integrazione economica sia diretta (consistente in erogazioni monetarie) che indiretta (consistente in esoneri o riduzioni di pagamento di servizi, ecc..) erogata con lo scopo di garantire alla persona, alle famiglie in stato di bisogno, le risorse sufficienti atte a soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana (alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, igiene e sanità della casa e persona, ecc..).

ART. 14 PRESTAZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO

1. I Comuni della Zona Sociale n.6 erogano:

a) contributi ordinari continuativi con carattere temporaneo a favore di cittadini sprovvisti di reddito sufficiente per i loro bisogni di vita, per la durata massima di un anno, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nell'ambito del progetto assistenziale personalizzato;

b) contributo UNA TANTUM a cittadini bisognosi tendenti a sostenere situazioni straordinarie opportunamente documentate (sfratto, spese funerarie, ecc..);

2. Le soglie di accesso per le prestazioni di cui al punto precedente sono indicate nell'ALLEGATO A- TABELLA 1, rapportate al numero di componenti il nucleo familiare.

3. Il contributo di cui al punto **a)** del comma 1 può essere concesso fino alla concorrenza massima di **€ 280,00 mensili**, ferma restando la possibilità di richiedere la deroga supportata da motivazioni ben documentate.

4. La concessione dei contributi avverrà compatibilmente con lo stanziamento previsto dai Comuni in sede di bilancio di previsione annuale.

5. Non è concesso il contributo se il richiedente è risultato beneficiario o beneficia di qualsiasi altro contributo economico nel mese precedente o nel mese in corso della richiesta.

6. I soggetti destinatari dell'intervento economico non possono avere un patrimonio mobiliare superiore euro 2.000 per ciascun componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di 5.000 euro complessivi.

7. I soggetti destinatari devono, altresì, essere privi di patrimonio immobiliare ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

8. Il contributo economico decade qualora il richiedente non aderisca al progetto personalizzato redatto dal Servizio Sociale.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

ART.15 INDIGENTI DI PASSAGGIO

1. I Comuni della Zona Sociale n.6 Valnerina erogano il contributo a favore di indigenti di passaggio a persone e/o famiglie non residenti nei Comuni della Zona Sociale 6. tale contributo è finalizzato al raggiungimento del luogo più vicino al Comune di residenza da parte del richiedente e verrà corrisposto al richiedente il biglietto del mezzo di trasporto più consono (2a classe), oltre a 5€ per ciascun pasto necessario. Questi contributi sono svincolati da qualsiasi conteggio del reddito in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, in quanto non è possibile data l'urgenza o per altri motivi, richiedere la documentazione ivi descritta. E' fatto obbligo, comunque, di acquisire copia di un documento di identità legalmente valido e di segnalare alle forze dell'Ordine la presenza del soggetto sul territorio al fine di espletare i necessari controlli.

Art. 16 PRESTAZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO INDIRETTO

1- Sono da considerarsi prestazioni di sostegno economico indiretto, riduzioni o esoneri sulle rette (ALLEGATO A- TABELLA 5) previste per i seguenti servizi socio-educativi:

- a) refezione scolastica;
- b) trasporti scolastici



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

B) ASSISTENZA DOMICILIARE

ART.17 DEFINIZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di interventi di natura socio-assistenziale, eventualmente coordinati con prestazioni di tipo sanitario, erogati a domicilio di persone anziane, adulte, disabili e minori. L'intervento è volto a favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o nel contesto sociale di riferimento.

ART. 18 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

1. Gli interventi si articolano nelle seguenti aree:

a) Aiuto e coinvolgimento per il governo della casa:

- riordino del letto e della stanza;
- pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso del diretto interessato e dallo stesso utilizzati, curando l'aerazione e l'illuminazione dell'ambiente;
- cambio della biancheria;
- lavaggio della biancheria e del vestiario del diretto interessato mediante lavatrice in dotazione dell'interessato stesso ed eventualmente utilizzo del servizio di lavanderia;
- spesa e rifornimenti;
- preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie;
- attivazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione dell'alloggio;

b) Supporto alla vita e alla rete relazionale nonché agli interventi di tipo sociale:

La prestazione riguarda gli interventi da effettuare al fine di conservare e incrementare le relazioni interpersonali e sociali della persona con il contesto in cui la stessa vive:

- accompagnamento e spostamenti sul territorio per le commissioni quotidiane (spesa, medico, terapie..);
- facilitazione e stimolo delle relazioni tra l'anziano e la famiglia

2. Destinatari del servizio di aiuto domestico familiare sono i cittadini di cui al comma 1 dell'art 2 -a)- che rientrino in una delle seguenti categorie:

- anziani in età pensionabile secondo la normativa vigente, parzialmente autosufficienti o autosufficienti ma che vivono soli, con difficoltà di ordine relazionale, sociale o di isolamento;
- disabili adulti non gravi con difficoltà di ordine relazionale, sociale o di isolamento;
- soggetti con temporanea inabilità non grave privi di reti familiari;
- nuclei familiari con minori, anziani o disabili in temporanea difficoltà per eccezionali eventi (malattia, temporanea inabilità, decesso di un componente di riferimento).



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

ART. 19 ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE (ADI)

1. Per assistenza domiciliare integrata si intende un servizio, organizzato dalla Asl in collaborazione con i Comuni, che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti a casa con programmi personalizzati, evitando il ricovero, in ospedale o in casa di riposo, per un tempo maggiore del necessario.

2. La valutazione viene effettuata, se necessario, dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVG) e viene redatto un Piano Assistenziale Personalizzato, tenendo conto delle esigenze dell'utente.

Per questo tipo di prestazione è quindi prevista una compartecipazione al costo da parte del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

3. La prestazione ha le seguenti funzioni:

- cure igienico-sanitarie relative all'aiuto nella cura dell'igiene personale;
- assistenza infermieristica;
- monitoraggio e supervisione nella assunzione di medicinali per un controllo sullo stato di salute dell'utente;
- sostegno al care-giver.

ART. 20 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI (ADE)

1. L'Assistenza Domiciliare Educativa per minori è una prestazione rivolta ai minori e alle loro famiglie che si trovano in situazioni di disagio sociale ed a rischio di emarginazione.

2. L'ADE svolge le seguenti funzioni:

- sostegno al minore in ambito familiare al fine di favorire la sua integrazione socio-educativa nel suo contesto sociale;
- sostegno alla famiglia nella rimozione di situazioni a rischio per il minore anche in ottemperanza a Decreti del Tribunale;
- sostegno nella organizzazione di attività didattico-educative al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 21 REQUISITI ECONOMICI

1. Le soglie di accesso per le prestazioni di Assistenza Domiciliare sono indicate nell'ALLEGATO A – TABELLA 2-.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

ART.22 CONCORSO DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Le quote di compartecipazione al costo del Servizio è calcolata tenendo conto dell'ISEE SOCIOSANITARIO del nucleo familiare del richiedente e sarà determinata secondo la tabella di cui all'ALLEGATO A – TABELLA 3- .

2. Nel caso di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 viene considerato solo l'ISEE della persona invalida.

3. In alcuni casi particolari segnalati dall'Assistente Sociale, è possibile garantire gratuitamente il servizio, in deroga alle disposizioni riguardanti il pagamento. Inoltre, vista la specificità del servizio di assistenza domiciliare e le esigenze che hanno scaturito la richiesta, sono previste deroghe per le seguenti situazioni:

a) se un utente ha più di un accesso al giorno, ne paga comunque uno;

b) se nello stesso nucleo familiare più di una persona usufruisce del servizio di assistenza domiciliare, è effettuato un abbattimento del 50% sul costo mensile;

4. Ogni utente del SAD è tenuto a comunicare eventuali variazioni della situazione economica o abitativa (arrivo parenti, ricoveri in ospedale, periodi di assenza) e periodicamente verranno effettuati controlli da parte dell'ufficio competente stesso sul reddito, sulle condizioni di salute ecc., nel rispetto della normativa vigente.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

C) INSERIMENTO ANZIANI IN SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

ART.23 DEFINIZIONE DI INSERIMENTO IN SERVIZI RESIDENZIALI

1. Per servizi residenziali si intende il complesso integrato di prestazioni, interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie e tutelari erogati a soggetti non assistibili a domicilio.

ART.24 DESTINATARI DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1. Sono destinatari dei servizi residenziali, i soggetti di cui art.2 comma 1, che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute con grave compromissione sanitaria e limitata autonomia;
- mancanza di rete familiare o impossibilità degli stessi a fornire adeguata assistenza domiciliare al loro congiunto;
- stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero.

2- La valutazione viene effettuata dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVG).

ART. 25 INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PER ANZIANI

1.Per integrazione della retta di ricovero per anziani in servizi residenziali a ciclo continuativo o diurno, si intende l'intervento di natura economica a favore dei soggetti di cui all'art.2 comma1.

2.L'erogazione della prestazione è vincolata alla presentazione dell'ISEE per le PRESTAZIONI EROGATE IN AMBIENTE RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO.

ART. 26 REQUISITI DI ACCESSO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO

1.Al fine di beneficiare dell'intervento di natura economica ad integrazione della retta di ricovero, il soggetto di cui al precedente articolo deve:

- a) avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
- b) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale fatta eccezione della casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o da genitori, fratelli e sorelle, nonché dai figli;
- c) non aver donato immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a 25.000€;



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

- d) non aver ceduto a titolo oneroso immobili o diritti reali per un valore catastale complessivo superiore a 25.000€;
- e) non aver donato beni mobiliari del valore complessivo superiore a 5.000€

ART. 27 CALCOLO DELL'INTERVENTO ECONOMICO A COPERTURA DELLA RETTA DI RICOVERO

1. L'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la quota corrisposta dal beneficiario.
2. Il contributo annuale, per l'assistito, verrà erogato dall'Amministrazione Comunale alla struttura, la quale presenterà regolari fatture, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ART. 28 DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI

1. All'ospite in residenza protetta deve comunque essere conservata una disponibilità di reddito, per esigenze di vita, computato ai sensi ISEE, non inferiore a € 150,00 mensili (come da disposizioni della DGR n. 21 del 2005).



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

D)INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

ART. 29 DEFINIZIONE

1.Per strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno per soggetti in età minore si intendono le comunità caratterizzate da una dimensione di vita di tipo familiare che, nell'accoglienza di minori, integrano o sostituiscono temporaneamente le funzioni genitoriali e familiari compromesse.

2.Si configurano come comunità ad alta valenza educativa, assicurando al minore protezione e sicurezza, in un ambiente in cui possa sviluppare la propria personalità.

ART. 30 DESTINATARI

1.l'inserimento in strutture residenziali è destinato (regolamento regionale n.7 del 2017):

a) ai minorenni temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

b) ai minorenni abbandonati o negli altri casi di cui all'articolo 403 del codice civile;

c) ai minorenni stranieri non accompagnati di cui all'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alla normativa vigente, nonché ai minorenni stranieri non accompagnati vittime di tratta e di grave sfruttamento ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) ai minorenni provenienti dall'area penale nei casi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

2.L'inserimento dei minorenni nei servizi residenziali è disposto dai Servizi Sociali o socio-sanitari competenti su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, dalla pubblica autorità nei casi di cui all'articolo 403 del codice civile, nonché dal pubblico ministero nei casi di arresto o fermo di minorenni di cui all'articolo 18 del d.p.r. 448/1988 secondo quanto previsto dal regolamento regionale n.7 del 2017.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

E)SUPPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI

ART. 31 DEFINIZIONE

1.Il supporto scolastico per alunni disabili consiste in interventi tesi a promuovere e sostenere, all'interno delle strutture scolastiche, il diritto allo studio e il supporto delle esigenze di autonomia e comunicazione personale indirizzati all'inserimento scolastico, secondo quanto disposto dal DPR 616/1977, dalla Legge Quadro 104/1992 e dalla legge 28/2002.

ART. 32 DESTINATARI

1.Destinatari degli interventi di supporto scolastico sono gli studenti, residenti nei Comuni della Zona Sociale n.6 e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, individuati dalla Unità Valutativa Multidisciplinare minori della USL Umbria2 che ne indica il fabbisogno orario mediante apposito progetto terapeutico.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

CAPO IV- ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 33 CONTRIBUTO COMUNALE TRASPORTO PUBBLICO

1. I Comuni della Zona Sociale 6, **secondo i propri bilanci**, possono partecipare al rimborso della spesa per il trasporto pubblico su richiesta degli utenti che abbiano i seguenti requisiti:

- invalidi civili dal 65 % al 100%
- invalidi civili al 100% con indennità di accompagnamento

2. I Comuni chiedono al richiedente l'Attestazione I.S.E.E al fine di valutare la quota di contribuzione secondo l'ALLEGATO -A- TABELLA 4 allegata al presente Regolamento.

ART. 34 BENEFICI DI CUI ALLE LEGGI 448/1998, 431/1998 E 62/2000

1. Per la concessione dei benefici che seguono e per le modalità di presentazione delle domande, si fa riferimento alla normativa statale e regionale in materia di:

- a) assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico di cui all'art. 65 della legge 448/1998 (ALLEGATO C lettera B);
- b) assegni di maternità di cui all'art. 66 della legge 448/1998 (ALLEGATO C lettera A);
- c) fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo di cui all'art. 27 della legge 448/1998



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

CAPO VIII- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - SOGLIE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. Per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate descritte nel presente Regolamento, vengono individuate le soglie di accesso, così come indicate nelle tabelle allegate al presente, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT d'incremento prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati relativo al costo della vita al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 36 - TUTELA DEI DIRITTI

1. Le decisioni dei Servizi Sociali territoriali circa l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.

2. Eventuali esposti o istanze di riesame vanno indirizzati al Sindaco del Comune di residenza.

ART. 37 - UTILIZZO DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui gli Uffici preposti vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono ai suddetti. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni e/o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale, previo esplicito consenso dell'interessato. Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa come da vigente Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR).

ART. 38 - SEGRETO PROFESSIONALE E SEGRETO D'UFFICIO

1- Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e quello d'ufficio. Le violazioni saranno sanzionate secondo la normativa penale vigente.

ART. 39- NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, indipendentemente dalla modifica formale del presente Regolamento.

ART. 40- ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente i precedenti in materia.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

ALLEGATO A

TABELLA 1- SOGLIE DI ACCESSO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI

N° COMPONENTI NUCLEO	VALORE I.S.E.E. IN € ARROTONDATO PER DIFETTO ALL'INTERO INFERIORE
1	€ 4.119,00
2	€ 4.536,00
3	€ 4.986,00
4	€ 5.424,00
5	€ 6.035,00
6	€ 6.638,00
7	€ 7.303,00
8	€ 8.032,00
PER OGNI ULTERIORE COMPONENTE DELLE FAMIGLIA, LA SOGLIA PRECEDENTE VIENE AUMENTATA DEL 10% CON ARROTONDAMENTO PER DIFETTO ALL'INTERO INFERIORE	

**TABELLA 2- SOGLIE DI ACCESSO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE**

NUMERO COMPONENTI	SOGLIE DI ACCESSO
1	€ 9.507,00
2	€ 10.000,00
3	€ 10.500,00
4	€ 11.000,00
5	€ 11.580,00
6	€ 12.167,00
PER OGNI ULTERIORE COMPONENTE DELLE FAMIGLIA, LA SOGLIA PRECEDENTE VIENE AUMENTATA DEL 10% CON ARROTONDAMENTO PER DIFETTO ALL'INTERO INFERIORE	



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

TABELLA 3 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PER VALORI I.S.E.E. SUPERIORI ALLE SOGLIE DI ACCESSO PER LA FRUIZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO.

DIFFERENZA IN € TRA IL VALORE I.S.E.E. E LA SOGLIA DI ACCESSO PER LA FRUIZIONE GRATUITA DI CUI ALLA TABELLA 3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Fino a 500,00 €	15%
Compreso tra 500,01 e 1.000,00 €	20%
Compreso tra 1.000,01 e 1.500,00 €	25%
Compreso tra 1.500,01 e 2.000,00 €	30%
Oltre 2.000,00 €	50%

TABELLA 4 - SOGLIE PER DETERMINAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE TRASPORTO PUBBLICO

FASCIA	Valore I.S.E.E in €	QUOTA DI CONTRIBUZIONE MASSIMA DELL'ENTE
I	FINO A 4.119,00€	90%
II	DA 4.119,01€ A 5.424,00 €	70%
III	DA 5.424,01 € A 8.032,00 €	50%

TABELLA 5- SOGLIE DI ACCESSO PER LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO.

FASCIA	SOGLIA DI ACCESSO	Quota esenzione (%)
I	Fino a €4.945,00	80%
II	Da € 4.945,01a €5.379,00	60%
III	Da €5.379,00 a €5.984,00	40%
IV	Da € 5.984,01 a €6.418,00	20%



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

ALLEGATO B

RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

COMUNE DI _____

COGNOME: _____ NOME: _____
NATO/A A : _____ PROV.(____) IL ____/____/____
RESIDENTE IN _____
VIA: _____ N° _____ CAP _____
TEL.: _____ C.F. _____
CITTADINANZA _____
PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA CEE _____
TITOLO DI STUDIO _____

STATO CIVILE:

☐ CELIBE/NUBILE ☐ DIVORZIATO
☐ VEDOVO/A ☐ CONIUGATO/A
☐ SEPARATO/A

IN QUALITA' DI:

☐ DIRETTO INTERESSATO
☐ GENITORE
☐ LEGALE RAPPRESENTANTE:
 ☐ CURATORE
 ☐ TUTORE
☐ _____

COGNOME _____
NOME _____
VIA _____
CITTA' _____
TEL: _____

ABITAZIONE:

☐ DI PROPRIETA'
☐ DI PROPRIETA' DEL FAMILIARE SIG. _____
☐ IN AFFITTO canone mensile € _____
☐ ALTRO _____



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

TIPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA

1. Sostegno economico

☐ Contributo continuativo

☐ Contributo una tantum

☐ Riduzione pagamento _____

2. Assistenza Domiciliare

☐ SAD ☐ ADE

☐ ADI

☐ 3. Inserimento anziani in servizi

residenziali a ciclo continuativo e/o diurno

☐ 4. Richiesta Integrazione retta

☐ 5. Altro: _____

Modalità di pagamento del beneficio di cui alle prestazioni 1a e 1b:

Quietanza a nome del beneficiario

Bonifico bancario sul conto corrente di cui all'IBAN sotto indicato

IBAN _____

DATA ____/____/____

FIRMA

.....

A TAL FINE

(ai sensi dell'Art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/a, come sopra generalizzato, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o contenenti dati non rispondenti a verità ed in tal senso ammonito (Art. 76 DPR 28.12.2000, n. 445),

DICHIARA QUANTO SEGUE:

SITUAZIONE FAMILIARE E REDDITUALE:

☐ CHE IL PROPRIO ISEE, IN CORSO DI VALIDITÀ, RIFERITO AI REDDITI PERCEPITI
ELL'ANNO _____ SOTTOSCRITTO IN DATA _____ AMMONTA A
€. _____.



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

[] CHE I COMPONENTI DEL NUCLEO SONO INTESTATARI DELLE SEGUENTI AUTOVETTURE:

TARGA	MESE E ANNO DI IMMATRICOLAZIONE

[] CHE ALLA DATA ODIERNA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE SONO QUELLI SPECIFICATI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU);

OPPURE

(in caso di difformità della situazione anagrafica attuale dalla dsu)

[] CHE ALLA DATA ODIERNA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE SONO I SEGUENTI:

cognome e nome	Data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela

[] CHE ALLA DATA ODIERNA I FIGLI O PARENTI PROSSIMI **NON CONVIVENTI** SONO I SEGUENTI (obbligati ex art.433cc):

cognome e nome	Data di nascita	Comune di residenza	Grado di parentela	Recapito telefonico



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

[] CHE I REDDITI NON SOGGETTI A I.R.P.E.F. (invalidità civile, ecc.) PERCEPITI NELL'ANNO IN CORSO DAL NUCLEO FAMILIARE COSÌ COME RISULTANTE ALLA DATA ODIERNA, SONO I SEGUENTI:

SITUAZIONE SANITARIA:

[] INVALIDITA' CIVILE % _____ DATA RICONOSCIMENTO _____

[] LEGGE 104/92 DATA RICONOSCIMENTO _____

[] CHE IL PROPRIO MMG E' _____

[] PEDIATRA _____

[] _____

SITUAZIONE LAVORATIVA:

[] CHE LE CONDIZIONI LAVORATIVE O DI NON OCCUPAZIONE INDICATE NELLA D.S.U. PERSISTONO ALLA DATA ODIERNA;

OPPURE

[] CHE LE CONDIZIONI LAVORATIVE O DI NON OCCUPAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE COSÌ COME RISULTANTE ALLA DATA ODIERNA, SONO LE SEGUENTI:

[] DI ESSERE ISCRITTO ALL'UFFICIO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO DI _____

EVENTUALI ALTRE CONDIZIONI DA EVIDENZIARE:

INOLTRE

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITÀ ED IN TAL SENSO AMMONITO (ART. 76 DPR 28.12.2000, N. 445)



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTROLLI NEI PROPRI CONFRONTI, E DEI COMPONENTI IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, DIRETTI AD ACCERTARE LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE E NELLA DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA UNICA AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6, DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N.159 E DELL'ARTICOLO 71 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E SS.MM.II..

B) DI IMPEGNARSI A COMUNICARE EVENTUALI MODIFICHE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CHE COMPORTINO UN CAMBIAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE RISPETTO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE RICHIESTE.

C) CHE LA SPESA SOSTENUTA O DA SOSTENERE RELATIVA ALLA SITUAZIONE STRAORDINARIA DI CUI AL PUNTO B) DELL'ART.14 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, È PARI A €._____ A TAL FINE SI ALLEGA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE:

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RESA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO CHE SI TROVA IN UNA SITUAZIONE DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, PER RAGIONI CONNESSE ALLO STATO DI SALUTE, DAL CONIUGE O IN SUA ASSENZA DAL FIGLIO O, IN MANCANZA DI QUESTO DA ALTRO PARENTE IN LINEA RETTA O COLLATERALE FINO AL TERZO GRADO, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE.

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RESA IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE DA CHI NE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE.

DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE O AMMINISTRATO.

COGNOME _____ NOME _____
COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____
DATA ____/____/____ COMUNE DI RESIDENZA _____
PROV. _____ CAP. _____ INDIRIZZO _____
NUMERO CIVICO _____ TEL. _____

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE

.....



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

(D.LGS. N° 196/2003) INTEGRATO CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

I DATI DICHIARATI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITÀ PER I QUALI SONO STATI RILASCIATI.

I DATI VERRANNO COMUNICATI A TERZI SOLO PER LE FINALITÀ DI CONTROLLO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO È IL SIG. _____

IN QUALITÀ DI _____

IL DICHIARANTE PUÒ IN OGNI MOMENTO ESERCITARE DIRITTI DI ACCESSO, RETTIFICA, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE O CANCELLAZIONE COME PREVISTO DAL D.LGS. N° 196/2003 INTEGRATO CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, RIVOLGENDOSI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

SOTTOSCRIZIONE PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

ALLEGATO C

-A-

AL COMUNE DI _____
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DOMANDA PER L'ASSEGNO DI MATERNITÀ

LA SOTTOSCRITTA.....NATA A.....

IL.....C.F.RESIDENTE IN.....

VIA.....TEL.....

IN QUALITÀ DI MADRE DEL/DELLA/I MINORE/I.....

ISCRITT.....ALL'ANAGRAFE NELLO STESSO MIO NUCLEO FAMILIARE,

☐ NAT.....A.....IL.....

☐ MINORE ADOTTATO IL.....

☐ IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO DAL.....

AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 (ARTT. 46 E 47) SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI (ART.71 "MODALITÀ DEI CONTROLLI" ART. 75 "DECADENZA BENEFICI" E 76 "NORME PENALI" D.P.R. 445/2000)

CHIEDE

LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ PREVISTO DALL'ART. 74 DEL D.LGS. N. 151/2001;

DICHIARA

☐ DI ESSERE CITTADINA ITALIANA, COMUNITARIA O STRANIERA IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AI SENSI DEL D.LGS. N. 286/1998;

☐ DI NON AVER PRESENTATO DOMANDA PRESSO ALTRI COMUNI;

☐ DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL COMUNE DI NORCIA OGNI EVENTO CHE DETERMINI LA VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI CONTENUTI NELLA PRESENTE RICHIESTA;

☐ DI NON ESSERE BENEFICIARIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ A CARICO DELL'INPS O DI ALTRO ENTE PREVIDENZIALE PER LO STESSO EVENTO CUI LA DOMANDA SI RIFERISCE;

☐ DI ESSERE BENEFICIARIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ DI € _____ MENSILI.



Comune di Vallo di Nera Prot. n. 0000364 del 27-01-2020 arrivo Cat. 14 Cl. 1

☐ LIBRETTO POSTALE
☐ C/C BANCARIO O POSTALE
☐ CARTA DI CREDITO
CODICE IBAN:

[illegible]

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- COPIA DELL'ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ;
- COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ, E SOLO PER LE CITTADINE EXTRACOMUNITARIE, COPIA DEL TITOLO DI SOGGIORNO POSSEDUTO.

DATA E LUOGO _____

LA RICHIEDENTE



ZONA SOCIALE 6

Valnerina

ALLEGATO C

-B-

Al Comune di _____

Ufficio Servizi Sociali

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

LA/IL SOTTOSCRITTA/O.....

NATA/O A.....(PROV.....) IL.....

C.F.residente nel Comune di

IN VIA.....N.....TEL.....

AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 (ARTT. 46 E 47) SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI (ART.71 "MODALITÀ DEI CONTROLLI" ART. 75 "DECADENZA BENEFICI" E 76 "NORME PENALI" D.P.R. 445/2000)

IN QUALITÀ DI GENITORE DEI MINORI:

CHIEDE

LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA L. 448/1998

DICHIARA

- CHE IL REQUISITO DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI, PREVISTO DALLA LEGGE, SUSSISTE DALLA DATA DEL.....AL.....

[] DI ESSERE CITTADINA/O ITALIANA/O, COMUNITARIA/O O STRANIERO IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AI SENSI DEL D.LGS. N. 286/1998;

[] DI NON AVER PRESENTATO DOMANDA PRESSO ALTRI COMUNI;

[] DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL COMUNE DI NORCIA OGNI EVENTO CHE DETERMINI LA VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI CONTENUTI NELLA PRESENTE RICHIESTA.

NEL CASO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO RICHESTO, SI CHIEDE CHE IL PAGAMENTO AVVENGA A MEZZO:



Comune di Vallo di Nera Prot. n. 0000364 del 27-01-2020 arrivo Cat. 14 Cl. 1

- CODICE IBAN:**

[illegible]

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- DATA E LUOGO

LA/IL RICHIEDENTE

.....

